



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

OGGETTO : Revisione del Piano Comunale di classificazione Acustica (comma 4, art. 5 e art. 7 L.R. 52 del 20/10/2000 e D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001 e s.m.) – Approvazione.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21.00, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/Valerio	Sindaco	SI	
TRIBAUDINO/Alessandro	Consigliere	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere	SI	
COMINETTI/Marina	Consigliere	SI	
DODI/Barbara	Consigliere	SI	
GIANOGLIO/Luigi	Consigliere		SI
MAROCCO/Selene	Consigliere	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere	SI	
TUNINETTI/Giorgio	Consigliere		SI
ALLASIA/Bartolomeo	Consigliere	SI	
BERGIA/Caterina	Consigliere	SI	
BRUNETTI/Gianpiero	Consigliere	SI	
GORGO/Patrizia	Consigliere	SI	
INVERSO/Enrico	Consigliere	SI	
	Totale	15	2

Con l'intervento e l'opera del Signor **dott. Giuseppe Francesco Tocci**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Revisione del Piano Comunale di classificazione Acustica (comma 4, art. 5 e art. 7 L.R. 52 del 20/10/2000 e D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001 e s.m.) - Approvazione

Il Presidente riferisce:

- La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 16/10/1995 e s.m. stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo sull'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della costituzione;
- La Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 e s.m. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" definisce la classificazione o zonizzazione acustica finalizzata ad armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio;
- Il Comune di Racconigi in ottemperanza alla L.R. 52/2000 ha approvato il proprio Piano di Classificazione Acustica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 5 Agosto 2003 (pubblicazione sul B.U.R. n. 36 del 04/09/2003);
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2016 è stato adottato il Progetto Definitivo modificato della variante di revisione generale del P.R.G.C. vigente, contenente le modifiche ed integrazioni cartografiche e normative conseguenti al recepimento delle controdeduzioni relative alle osservazioni di cui alla relazione d'esame della Regione Piemonte.
- La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale n.23-4823 del 27/03/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n.14 del 06/04/2017, ha approvato la Variante di revisione generale al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Racconigi subordinatamente all'introduzione "Ex officio" di alcune modifiche ai sensi dell'11° comma art. 15 della L.R. 05/12/1977 n. 56 s.m.i.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.04.2017 è avvenuta la Presa d'atto dell'approvazione da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 23-4823 del 27/03/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n.14 del 06/04/2017 con introduzione di modifiche "Ex officio".
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 27/07/2018 avente come oggetto: "**Revisione del Piano Comunale di classificazione Acustica (comma 4, art. 5 e art. 7 L.R. 52 del 20/10/2000 e D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001 e s.m.) - Adozione proposta**" è stato dato avvio al procedimento di revisione del piano di classificazione acustica mediante l'adozione di adeguamento e modifica al piano di classificazione acustica in seguito all'approvazione della Variante di revisione generale al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 7 della

L.R. 52/2000 e s.m.i.

Dato atto che la revisione ed aggiornamento del piano di classificazione acustica recepisce tutte le modifiche apportate dal P.R.G.C. approvato con Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale n.23-4823 del 27/03/2017 e modifiche "Ex officio", di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.04.2017 di avvenuta la Presa d'atto dell'approvazione da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 23-4823 del 27/03/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n.14 del 06/04/2017 con introduzione di modifiche "Ex officio";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52 del 20/10/2000 è stata avviata la procedura di revisione della classificazione acustica, mediante pubblicazione della proposta di revisione ed aggiornamento del piano di classificazione acustica, a firma della Dott.ssa Sara Carpinello, all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi dal 13/09/2018 al 12/10/2018 e sul BUR n. 37 del 13/09/2018; nonché mediante trasmissione di tutti gli elaborati costituenti la proposta di zonizzazione acustica alla Provincia di Cuneo in data 13/09/2018 prot.14659 ed ai Comuni limitrofi in data 13/09/2018 prot. 14667.

Dato atto altresì che è stata data pubblicità con inserimento nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di tutti i provvedimenti e relativi allegati tecnici, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 14/003/2013 n. 33;

Dato atto altresì che si è concluso il periodo di pubblicazione della "proposta di zonizzazione acustica" che ha avuto avvio in data 13/09/2018 sino al 10/01/2019 ed è durato per complessivi centoventi giorni così come stabilito dalla L.R. 52/200 e s.m.i., durante il quale **sono pervenute esclusivamente le osservazioni della Provincia di Cuneo In data 28/11/2018 al Prot.19443 che riportano :**

- 1. la proposta di variante alla classificazione acustica è stata approvata con DCC n. 21 del 27/07/2018.*
- 2. da quanto si evince dalla relazione tecnica allegata al Piano di Classificazione Acustica, lo strumento urbanistico vigente del Comune di Racconigi è rappresentato dalla Revisione generale al PRGC approvata con DGR n 23-4823 del 27/03/2017. Si è, pertanto, provveduto ad avviare una verifica sulla base della documentazione fornita nella relazione descrittiva, dalla quale non emergono criticità;*
- 3. la relazione tecnica allegata alla proposta di classificazione acustica è risultata completa, permettendo di seguire nel dettaglio le scelte compiute dall'Amministrazione comunale;*
- 4. è opportuno evidenziare, con riferimento alla scheda n. 2 (pag. 19 e 20 della relazione tecnica), che, oltre alle modifiche descritte, è stata rilevata una piccola area ad ovest delle CR.3/01 e CR.3p/06, alla quale è stata variata la classe acustica, da III a II, senza alcuna spiegazione. Analogamente l'area degli impianti sportivi, a sud-ovest rispetto alle aree in questione, è stata portata dalla classe I alla classe III, anche in tal caso, senza spiegazioni.*

Si chiede di relazionare in merito a quanto evidenziato;

- 5. si evidenzia che nell'area DI/05 alla scheda n. 12 non è stata inserita la fascia cuscinetto sul lato est, si sono rilevati anche altri poligoni in cui non sono state completate le fasce cuscinetto, anche se apparentemente sarebbe stato possibile;*

6. *con riferimento alla scheda n. 20 non si è rilevata alcuna modifica tra il PCA vigente e quello in adozione, Si chiedono chiarimenti in merito;*
7. *la variante in questione non ha inserito nuovi accostamenti critici all'interno del territorio comunale, ha anzi risolto gran parte di quelli esistenti. Per gli accostamenti rimasti, si rammenta l'obbligo di predisposizione del piano di risanamento acustico.*

Alle osservazioni della Provincia di Cuneo sopracitate la professionista incaricata Dott.ssa Sara Carpinello in data 25/01/2019 al prot. 1530 ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni, che mantengono motivandole le scelte fatte in fase di adozione; Tali controdeduzioni sono state trasmesse alla Provincia di Cuneo in data 28/01/2019 al prot.1632 e sono strutturate come segue:

- *Punto N. 4 a) L'assegnazione della classe II alle aree CR.3/01 ("PEC Borgo Magra 1") e CR.3p/06 ("PEC Borgo Magra 2") ha portato a scelte tecniche di tutela anche verso le aree residenziali attigue, al fine di evitare attribuzioni in classe a "macchia". Pertanto, sono state assegnate in classe II anche le particelle 1141, 1146 e 1147 con destinazione d'uso "BR.I" (zone consolidate residenziali) e 1232 e 1143 con destinazione d'uso "BR.3" (zone residenziali di completamento edilizio ed urbanistico). La scelta tecnica effettuata è stata, inoltre, condizionata dalle presenza della classe I assegnata alla particella 1383 con destinazione d'uso "SP.1 (a)".*
- *Punto N. 4 b) Relativamente alle aree degli impianti sportivi, particelle 1889 e 1155, si evidenzia che si tratta di ambiti con destinazione d'uso "SP.1 (v)" e "SP.1 (p)". In fase di prima redazione di PCA, era stato assunto da chi aveva elaborato il piano che a tutte le aree SP.1 andasse assegnata la classe I, senza fare differenza tra aree a parco con esigenze di quiete e di tutela acustica e quelle destinate ad attività sportive con capacità attrattive e con carico antropico di media entità, come quella in esame. A fronte degli usi previsti che contemplano anche una porzione destinata a parcheggio, non è risultata congrua la classe I ed è pertanto stata assegnata la classe III ("Aree di tipo misto" che contempla sia l'uso residenziale (la classe III ammette "aree urbane con media densità di popolazione") che quello commerciale/terziario (la classe III ammette "aree urbane con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali")); tale scelta tecnica appare la più idonea e rispondente all'uso ipotizzato del territorio.*
- *Punto N. 5 a) Le linee programmatiche del PRGC approvato riguardanti l'ambito DI/05 "Nuovo insediamento produttivo Casalgrasso" hanno comportato modifiche del PCA vigente. Come illustrato nella relazione tecnica descrittiva del nuovo PCA, nell'ambito DI/05 non è stata mantenuta nessuna area di classe VI. È stato scelto, infatti, di limitare al massimo le zone di classe VI, e l'unico ad essere mantenuto è il polo produttivo a vocazione fortemente industriale, sito a Nord/Est del territorio comunale di Racconigi (ILVA). Circa la perimetrazione della classe V all'interno dell'ambito DI/05, si evidenzia che è stato adottato il criterio di preservare le aree "BR.3" ("zone residenziali di completamento edilizio ed urbanistico in ambito urbano") a Sud dell'area DI/05 con l'introduzione di un'ampia fascia cuscinetto di classe IV. Invece, verso il confine Est è stato scelto di mantenere la classe V fino al confine con via*

Casalgrasso (SP. n. 30), in considerazione del fatto che sul lato opposto all'ambito "BD" (particelle 1392 e 2158), è stata assegnata la classe V. L'introduzione di una fascia cuscinetto di classe IV sul confine Est prospiciente via Casalgrasso (SP. n. 30) comporterebbe un riduzione della classe V senza un reale vantaggio, vista la destinazione d'uso dell'ambito "BD" e la presenza di una struttura viaria quale la SP. n. 30.

- Punto N. 5 b) Relativamente al mancato inserimento delle fasce cuscinetto dell'ambito "BD" (zone consolidate per attività produttive, artigianali e industriali), particelle 1392 e 2158, si fa presente che l'attribuzione della classe V al posto della VI risponde all'esigenza di preservare la vocazione industriale dell' area, costituita da attività produttive esistenti e non di nuovo impianto, ed ottempera l'obbligo di miglioramento del quadro acustico in sede di modifiche di PCA. Inoltre, l'assegnazione della classe IV al posto della VI alla porzione Nord del nucleo residenziale "BR.3" (particella 1394) costituisce una scelta di salvaguardia del nucleo stesso e permette la transizione alla classe III dei restanti nuclei residenziali ubicati a Sud, i quali mantengono la classe III senza alcun aggravio dell'attuale quadro acustico. Relativamente agli accostamenti critici dell'ambito "BD" con le aree di classe III a Nord e a Est, si evidenzia che l'intero ambito "BD" è contornato da struttura viaria di diversa classificazione, la quale costituisce un elemento di discontinuità rispetto alle aree limitrofe. In ogni caso, se necessari, saranno predisposti gli opportuni piani di risanamento.*
- Punto N. 6) La scheda N. 20 fa riferimento all'ambito SP.2/v n. 2213, aree a servizio del Castello di Racconigi, per il quale si ipotizza l'uso a parcheggio. Si fa osservare che l'area sarà utilizzata in modo saltuario; infatti, essa è stata pensata a servizio degli eventi che avvengono nelle Serre Reali, la cui frequenza è più bassa rispetto a quelli svolti nel Castello di Racconigi. Al riguardo di quest'area si conferma che non è stata apportata alcuna modifica al PCA vigente, considerato che la classe III è ammissibile e non si ritiene necessario un aggravio del quadro acustico con attribuzione della classe IV.*

La professionista incaricata Dott.ssa Sara Carpinello, in data 06/05/2019 al prot.8032, ha provveduto a trasmettere gli elaborati di revisione ed aggiornamento del piano di classificazione acustica composta dai seguenti elaborati relativi :

- Relazione tecnica descrittiva del nuovo piano di classificazione acustica – Fase Approvazione ;**
- Tavola n.1 piano di classificazione acustica.**

Nella relazione tecnica descrittiva, al paragrafo 2.4, sono altresì contenute le controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Provincia di Cuneo come sopra esplicitate.

Si precisa che la proposta di adozione del Piano comunale di classificazione acustica è stata esaminata, nella seduta del 22 luglio 2019, dalla 3ª Commissione Consiliare: "Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Agricoltura"

In relazione a quanto precede si propone :

- di controdedurre alle osservazioni della Provincia di Cuneo, pervenute in data 28/11/2018 al prot.19443, mantenendo e motivando le scelte fatte nella fase di adozione;

- di approvare la revisione ed aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale, redatta dalla Dott.ssa Sara Carpinello pervenuta in data 06/05/2019 prot.8032, sulla base della Legge n. 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della successiva Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", nonché della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802" linee guida per la classificazione acustica del territorio", composta dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica descrittiva del nuovo piano di classificazione acustica – Fase Approvazione;**
- **Tavola di Piano di Classificazione Acustica.**

- di trasmettere alla Regione, alla Provincia di Cuneo e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e di provvedere a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

- di dare mandato alla Dirigente dell'UMD2 per l'espletamento degli adempimenti di legge.

Il Sindaco apre la discussione e intervengono i Consiglieri Comunali seguenti, di cui in sintesi si riporta l'intervento.

Il Consigliere GORGO ringrazia per le illustrazioni fatte, avevano già ricevuto informazioni dettagliate dal Consigliere Allasia che era presente in Commissione.

Esprime un apprezzamento soprattutto per i punti 4 e 5 in quanto erano punti che avevano bisogno di un miglioramento.

Prende atto e condivide il mantenimento in classe 6 della zona, prettamente industriale, fuori dall'abitato (ILVA).

Chiede come mai l'area relativa al plesso di Santa Maria sia passato dalla classe acustica 1 alla 2, anche perché intorno ci sono tutte strutture collocate in classe 1.

Il Sindaco replica di non avere contezza di questa scelta puntuale.

La classificazione è il risultato di scelte basate su relazioni e valutazioni fatte, e la differenza non è significativa, essendo classi basse. E' disponibile ad informarsi e poi si può riprendere il punto nella prossima seduta.

Il Consigliere Gorgo ringrazia ma dichiara che in ogni caso il voto sarà favorevole.

Il Consigliere Brunetti prende atto delle spiegazioni date in Commissione circa le modifiche effettuate e osserva che anche le osservazioni della Provincia non sono vere e proprie osservazioni ma approfondimenti.

Le variazioni rispetto al piano che si sta modificando non sono significative, per cui anche il loro voto sarà favorevole.

Il Sindaco, quindi, pone in votazione il provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Vista la Legge n. 447 del 26.10.1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, la successiva Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”; nonché la D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85– 3802 ” linee guida per la classificazione acustica del territorio;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente dell’UMD2, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo.

Dato atto che Il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi dell’art.42 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito:

Presenti n. 15
Astenuti nessuno
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. 0 (zero)

DELIBERA

1. Di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante del presente provvedimento;
2. Di controdedurre alle osservazioni della Provincia di Cuneo, pervenute in data 28/11/2018 al prot.19443, mantenendo le scelte fatte nella fase di adozione, motivandole come segue:

- *Punto N. 4 a) L'assegnazione della classe II alle aree CR.3/01 ("PEC Borgo Magra 1") e CR.3p/06 ("PEC Borgo Magra 2") ha portato a scelte tecniche di tutela anche verso le aree residenziali attigue, al fine di evitare attribuzioni in classe a "macchia". Pertanto, sono state assegnate in classe II anche le particelle 1141, 1146 e 1147 con destinazione d'uso "BR.I" (zone consolidate residenziali) e 1232 e 1143 con destinazione d'uso "BR.3" (zone residenziali di completamento edilizio ed urbanistico). La scelta tecnica effettuata è stata, inoltre, condizionata dalla presenza della classe I assegnata alla particella 1383 con destinazione d'uso "SP.1 (a)".*
- *Punto N. 4 b) Relativamente alle aree degli impianti sportivi, particelle 1889 e 1155, si evidenzia che si tratta di ambiti con destinazione d'uso "SP.1 (v)" e "SP.1 (p)". In fase di prima redazione di PCA, era stato assunto da chi aveva elaborato il piano che a tutte le aree SP.1 andasse assegnata la classe I, senza fare differenza tra aree a parco con esigenze di quiete e di tutela acustica e quelle destinate ad attività sportive con capacità attrattive e con carico antropico di media entità, come quella in esame. A fronte degli usi previsti che contemplano anche una porzione destinata a parcheggio, non è risultata congrua la classe I ed è pertanto stata assegnata la classe III ("Aree di tipo misto" che contempla sia l'uso residenziale (la classe III ammette "aree urbane con media densità di popolazione") che quello commerciale/terziario (la classe III ammette "aree urbane con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali")); tale scelta tecnica appare la più idonea e rispondente all'uso ipotizzato del territorio.*
- *Punto N. 5 a) Le linee programmatiche del PRGC approvato riguardanti l'ambito DI/05 "Nuovo insediamento produttivo Casalgrasso" hanno comportato modifiche del PCA vigente. Come illustrato nella relazione tecnica descrittiva del nuovo PCA, nell'ambito DI/05 non è stata mantenuta nessuna area di classe VI. È stato scelto, infatti, di limitare al massimo le zone di classe VI, e l'unico ad essere mantenuto è il polo produttivo a vocazione fortemente industriale, sito a Nord/Est del territorio comunale di Racconigi (ILVA). Circa la perimetrazione della classe V all'interno dell'ambito DI/05, si evidenzia che è stato adottato il criterio di preservare le aree "BR.3" ("zone residenziali di completamento edilizio ed urbanistico in ambito urbano") a Sud dell'area DI/05 con l'introduzione di un'ampia fascia cuscinetto di classe IV. Invece, verso il confine Est è stato scelto di mantenere la classe V fino al confine con via Casalgrasso (SP. n. 30), in considerazione del fatto che sul lato opposto all'ambito "BD" (particelle 1392 e 2158), è stata assegnata la classe V. L'introduzione di una fascia cuscinetto di classe IV sul confine Est prospiciente via Casalgrasso (SP. n. 30) comporterebbe un riduzione della classe V senza un reale vantaggio, vista la destinazione d'uso dell'ambito "BD" e la presenza di una struttura viaria quale la SP. n. 30.*
- *Punto N. 5 b) Relativamente al mancato inserimento delle fasce cuscinetto dell'ambito "BD" (zone consolidate per attività produttive, artigianali e industriali), particelle 1392 e 2158, si fa presente che l'attribuzione della classe V al posto della VI risponde all'esigenza di preservare la vocazione industriale dell'area, costituita da attività produttive esistenti e non di nuovo impianto, ed ottempera l'obbligo di miglioramento del quadro acustico in sede di modifiche di PCA. Inoltre, l'assegnazione della classe IV al posto della VI alla porzione Nord del nucleo residenziale "BR.3" (particella 1394)*

costituisce una scelta di salvaguardia del nucleo stesso e permette la transizione alla classe III dei restanti nuclei residenziali ubicati a Sud, i quali mantengono la classe III senza alcun aggravio dell'attuale quadro acustico. Relativamente agli accostamenti critici dell'ambito "BD" con le aree di classe III a Nord e a Est, si evidenzia che l'intero ambito "BD" è contornato da struttura viaria di diversa classificazione, la quale costituisce un elemento di discontinuità rispetto alle aree limitrofe. In ogni caso, se necessari, saranno predisposti gli opportuni piani di risanamento.

- *Punto N. 6) La scheda N. 20 fa riferimento all'ambito SP.2/v n. 2213, aree a servizio del Castello di Racconigi, per il quale si ipotizza l'uso a parcheggio. Si fa osservare che l'area sarà utilizzata in modo saltuario; infatti, essa è stata pensata a servizio degli eventi che avvengono nelle Serre Reali, la cui frequenza è più bassa rispetto a quelli svolti nel Castello di Racconigi. Al riguardo di quest'area si conferma che non è stata apportata alcuna modifica al PCA vigente, considerato che la classe III è ammissibile e non si ritiene necessario un aggravio del quadro acustico con attribuzione della classe IV.*

3. **Di approvare la revisione ed aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale**, redatta dalla Dott.ssa Sara Carpinello pervenuta in data 06/05/2019 prot.8032, comprensivo delle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Cuneo come sopra esplicitato, sulla base della Legge n. 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della successiva Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", nonché della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802" linee guida per la classificazione acustica del territorio", **composta dai seguenti elaborati:**

- **Relazione tecnica descrittiva del nuovo piano di classificazione acustica – Fase Approvazione;**
- **Tavola di Piano di Classificazione Acustica.**

4. Di trasmettere alla Regione, alla Provincia di Cuneo e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e di provvedere a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con pubblicazione sul sito on line del nostro comune;

5. Di dare mandato al Dirigente dell'UMD2 per l'espletamento degli adempimenti di legge.

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione e relativi allegati, successivamente all'approvazione verranno pubblicati sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente / Pianificazione e Governo del Territorio".

Successivamente, con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PGT/pgt

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO
(dott. Giuseppe Francesco TOCCI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 29/07/2019 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe Francesco TOCCI)